








DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D22

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|
|  |  <small>COMUNE DI CATENANUOVA</small> |  |  |  |  |  <small>ASP ENNA AZIENDA SANITARIA PROVINCIA</small> |
| Comune di Calascibetta | Comune di Catenanuova | Comune di Centuripe | Comune di Enna | Comune di Valguarnera | Comune di Villarosa | A.S.P. Enna |

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI E DEL GRUPPO PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 22 - ENNA

^^^^^^



INDICE

TITOLO I

Disposizioni Generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Funzioni del Distretto
- Art. 3 - Organi del Distretto

TITOLO II

Organizzazione e funzionamento del Comitato dei Sindaci

- Art. 4 - Comitato dei Sindaci
- Art. 5 - Composizione
- Art. 6 - Presidente
- Art. 7 - Convocazione e luogo delle riunioni del Comitato dei Sindaci
- Art. 8 - Validità delle riunioni e delle votazioni
- Art. 9 - Comitato aperto
- Art. 10 - Partecipazione di funzionari e consulenti alla seduta
- Art. 11 - Deliberazioni
- Art. 12 - Verbale di deliberazione
- Art. 13 - Assenza dei componenti
- Art. 14 - Decadenza

TITOLO III

Disciplina della composizione organizzazione, funzionamento e competenze del Gruppo Piano

- Art. 15 - Coordinatore del Gruppo Piano
- Art. 16 - Composizione del Gruppo Piano
- Art. 17 - Sede operativa
- Art. 18 - Competenze
- Art. 19 - Autonomia
- Art. 20 - Rapporti tra Gruppo Piano e Comitato dei Sindaci
- Art. 21 - Riunioni e validità delle sedute
- Art. 22 - Gruppo ristretto Distrettuale di Piano
- Art. 23 - Tavolo permanente di consultazione del Terzo Settore
- Art. 24 - Composizione del Tavolo permanente del Terzo settore
- Art. 25 - Accreditamento distrettuale Terzo settore
- Art. 26 - Modalità di funzionamento del Tavolo permanente del Terzo settore
- Art. 27 - Tavoli tematici permanenti
- Art. 28 - Partecipazione, comunicazione e informazione
- Art. 29 - Revoche, dimissioni, sostituzioni
- Art. 30 - Accesso agli atti
- Art. 31 - Modifiche al Regolamento
- Art. 32 - Norme finali
- Art. 33 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del Distretto socio-sanitario 22, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato dei Sindaci e la composizione, l'organizzazione e le funzioni del Gruppo Piano, costituito dai comuni di Enna – capofila – Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera, Villarosa, a norma della Legge Quadro 8 novembre 2000, n. 328 e per l'attuazione del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana, e degli altri organismi previsti dal presente.

Art. 2 – Funzioni del Distretto socio-sanitario

Il Distretto Socio-Sanitario è l'ambito ottimale per l'esercizio associato della funzione di governo, di committenza per l'organizzazione associata delle funzioni amministrative ad essa collegata al fine di attuare la completa integrazione delle prestazioni sanitarie, delle attività sociali e socio- sanitarie attraverso la condivisione di processi assistenziali.

Promuove la governante locale basata sull'esigenza di favorire forme stabili di coordinamento politico-istituzionale e tecnico- istituzionale, strutturato su tre livelli , strettamente correlati e con competenze definite e finalizzate al consolidamento del sistema di welfare a livello territoriale e specificatamente:

- Livello istituzionale di indirizzo mediante il Comitato dei Sindaci;
- Livello dell'integrazione socio-sanitaria attraverso la redazione del piano di zona, ai sensi dell'art. 19 della L.328/00;
- Livello tecnico di supporto garantito dai componenti del Gruppo Piano.

garantisce l'erogazione delle attività e delle prestazioni espressamente stabilite dalle normative di cui all'articolo 1.

Art. 3 – Organi del Distretto

Gli Organi del Distretto Socio-Sanitario, sono: il Comitato dei Sindaci, il Presidente del Comitato, il Gruppo di Piano, il Coordinatore del Gruppo Piano.

TITOLO II Organizzazione e funzionamento del Comitato dei Sindaci

Art. 4 – Comitato dei Sindaci

Il Comitato dei Sindaci è un organismo istituzionale deputato ad emanare atti di indirizzo politico. Esercita tutte le necessarie funzioni finalizzate alla programmazione socio-sanitaria in tutto il distretto e alla verifica dei risultati raggiunti.

Attiva tutte le opportune azioni tese alla definizione ed attuazione del Piano di Zona, nell'ambito delle attribuzioni demandate ai Comuni in materia di organizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, a norma dell'art. 6 della Legge Quadro n. 328 del 8 novembre 2000.

Spetta al Comitato, inoltre, anche la programmazione delle Conferenze di servizio, per informare il territorio sulle iniziative da adottare favorendo la massima partecipazione di tutti gli attori sociali, sia nella fase della redazione del Piano di Zona, sia nella fase successiva di gestione e verifica dello stesso.

Nell'ambito delle risorse disponibili, indirizza, promuove ed approva il Piano di Zona, avvalendosi della collaborazione e delle prestazioni del Gruppo Piano, appositamente costituito, quale strumento operativo e gestionale della programmazione locale.

Mediante la collaborazione con il Gruppo Piano, predispone e promuove la concertazione con le organizzazioni del privato sociale, gli enti terzi e la cittadinanza attiva.

Il Comitato dei Sindaci programma periodiche conferenze di servizio distrettuali, con la finalità di informare la cittadinanza del distretto rispetto agli indirizzi ed alle iniziative volte a favorire la massima partecipazione di tutti gli attori sociali coinvolti.

Art. 5 – Composizione

Il Comitato è composto dai Sindaci o loro delegati dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario e dal Direttore del Distretto Sanitario dell'ASP di Enna.

Partecipa, altresì, senza diritto di voto, e con compiti di assistenza, il Coordinatore del Gruppo Piano del Comune capofila.

Art. 6 – Presidente

Il Comitato dei Sindaci è presieduto dal Sindaco del Comune capofila del distretto o da un suo delegato.

Il Presidente rimane in carica per il periodo del mandato elettivo del sindaco del proprio comune ed ha la rappresentanza del Comitato nei rapporti con tutti i soggetti e gli enti esterni.

Il Presidente convoca il Comitato, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne disciplina e ne coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte, attraverso l'Ufficio Piano del Comune capofila.

In assenza del Presidente, assume la presidenza il componente del comitato più anziano per età.

Art. 7 – Convocazione e luogo delle riunioni del Comitato dei Sindaci

Il Comitato è, di norma, convocato su iniziativa del Presidente.

Esso può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di uno o più componenti, nonché su proposta del Gruppo Piano.

Il Comitato deve essere in ogni caso convocato qualora ne facciano richiesta motivata 1/3 dei componenti, entro giorni tre da tale richiesta.

L'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato dei Sindaci deve essere trasmesso alla sede di rappresentanza istituzionale di ciascun componente e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti in discussione, il luogo, la data e l'ora della convocazione e deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

Nei casi d'urgenza, la riunione del Comitato può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta a mezzo posta elettronica o certificata.

Il Comitato dei Sindaci ha sede presso il Comune capofila.

Le riunioni si tengono di norma presso il Comune capofila.

Oltre ai componenti riportati all'articolo 5, per particolari ed opportuni motivi, possono essere invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, componenti del Gruppo Piano, nonché per particolari ed opportuni motivi, altri soggetti esterni.

Art. 8 – Validità delle riunioni e delle votazioni

Le riunioni del Comitato sono valide se presente la metà più uno dei componenti.

Le determinazioni sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese.

In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Per la partecipazione alle sedute del Comitato, non sono previsti gettoni di presenza.

L'Ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute ed all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Coordinatore del Gruppo di Piano o suo delegato.

Art. 9 – Comitato aperto

Per rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente, di sua iniziativa, sentiti gli altri componenti del Comitato, o su richiesta di 1/3 dei componenti, può convocare la seduta nella forma di comitato aperto.

Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati gli assessori dei comuni del Distretto, della Provincia e della Regione; altri rappresentanti dei Comuni, della Provincia e della Regione, nonché Parlamentari ed Organismi di partecipazione popolare e delle associazioni politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze, il Presidente consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al comitato gli orientamenti degli Enti e delle Parti Sociali rappresentate.

Il Comitato aperto può essere convocato per particolari motivi di interesse comune, congiuntamente con il Comitato di altri distretti.

Durante le adunanze aperte del Comitato, non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 10 – Partecipazione di funzionari e consulenti alla seduta

Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più componenti, può invitare a partecipare alle adunanze del comitato funzionari dei comuni facenti parte del Distretto, o esperti del terzo settore, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Art. 11 – Deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese.

In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente, tranne che apposite disposizioni prescrivano il voto segreto, nel qual caso lo scrutinio viene effettuato dal presidente, con l'assistenza del Coordinatore del Gruppo di Piano.

I componenti che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza.

Una proposta respinta alla prima votazione non può essere, nella stessa seduta, ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

L'atto deliberativo deve contenere tutti gli elementi essenziali, affinché sia valido ed efficace.

Tutti gli atti devono essere motivati.

L'istruttoria della proposta di deliberazione è curata dal Coordinatore del comune capofila di distretto, che si avvale dell'Ufficio Piano del Comune capofila.

Le deliberazioni del comitato sono eseguibili immediatamente.

Di esse va data notizia mediante la pubblicazione all'Albo dei Comuni afferenti al Distretto 22 e dell'ASP, per dieci giorni consecutivi.

Art. 12 – Verbale di deliberazione

La deliberazione del Comitato costituisce verbale delle adunanze ed è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dallo stesso.

La sua redazione avviene a cura del Coordinatore del Gruppo Piano.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta.

Nel verbale vengono esplicitamente indicati:

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza
- i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti
- i nominativi degli astenuti e dei contrari
- nelle votazioni segrete, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

Gli interventi e le deliberazioni sono indicati nel verbale e, quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, vengono riportati integralmente. Il verbale dell'incontro è firmato dal Presidente, dal componente anziano per età e dal Coordinatore del Gruppo Piano.

I verbali saranno raccolti e depositati nell'archivio del Distretto socio-sanitario a cura del Coordinatore del Gruppo Piano.

Art. 13 – Assenza dei componenti

In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione da parte di un Sindaco componente, lo stesso potrà farsi sostituire da un assessore delegato.

Nel caso di impossibilità alla sostituzione, il Sindaco componente dovrà darne preventiva comunicazione. Il Vice Sindaco non ha bisogno di delega formale.

Art. 14 – Decadenza

I Componenti del Comitato dei Sindaci decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune cessi di svolgere le proprie funzioni o venga loro revocata la delega.

In quest'ultimo caso il Comune di appartenenza del componente decaduto nomina un nuovo rappresentante.

TITOLO III

Disciplina della composizione organizzazione, funzionamento e competenze del Gruppo Piano

Art. 15 – Coordinatore del Gruppo Piano

Il Coordinatore del Gruppo Piano è un funzionario dei servizi sociali del Comune Capofila nominato con apposito provvedimento dal Sindaco del comune capofila.

Al Coordinatore del Gruppo Piano, spettano i seguenti compiti e funzioni:

- partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni del Comitato dei Sindaci e ne cura la verbalizzazione.
- svolge un ruolo propulsivo, d'indirizzo e di coordinamento delle attività del Gruppo Piano, finalizzato alla stesura del Piano di Zona
- cura i rapporti tra il Gruppo Piano ed il Comitato dei Sindaci ed il suo Presidente
- stabilisce l'ordine del giorno, convoca, coordina, rappresenta e presiede il Gruppo Piano
- è referente per tutte le questioni di carattere amministrativo e finanziario connesse all'attività del Gruppo Piano

- assume tutti gli atti amministrativi ed i provvedimenti di natura gestionale, finalizzati alla predisposizione ed attuazione del Piano di Zona
- individua i responsabili amministrativi per la cura degli aspetti amministrativi e contabili e dei provvedimenti gestionali di propria competenza
- è il responsabile dell'Ufficio distrettuale di piano di cui all'art. 22.

In caso di assenza prolungata del Coordinatore del Gruppo Piano, il Sindaco del Comune capofila provvederà all'individuazione di un sostituto, nell'ambito dei servizi sociali.

Art. 16 – Composizione del Gruppo Piano

Il Gruppo Piano è composto da soggetti rappresentanti le categorie sotto elencate:

- dai funzionari ed operatori tecnici delle aree sociali ed amministrativo-contabile degli Enti Locali, con la partecipazione di due unità (un assistente sociale e un amministrativo) per ogni Comune facente parte del Distretto socio-sanitario, dal Coordinatore del Gruppo Piano e dal responsabile del Centro risorse educative del Comune di Enna
- da tre rappresentanti del Distretto sanitario nominati dal Direttore generale dell'ASP di Enna, individuati tra le seguenti aree: materno- infantile, salute mentale, assistenza distrettuale e integrazione socio- sanitaria
- un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale dell'Ambito territoriale di Enna
- tre rappresentanti delle istituzioni scolastiche presenti nei comuni del distretto indicati dai dirigenti scolastici
- un rappresentante dell'Università Kore di Enna
- un rappresentante del Centro per l'impiego
- un rappresentante dell'UEPE
- un rappresentante del USSM
- un rappresentante della Casa Circondariale
- un rappresentante della Prefettura
- un rappresentante del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia)
- un rappresentante delle IPAB del Distretto
- un rappresentante per ogni organizzazione sindacale CGIL – CISL – UIL
- un rappresentante delle Diocesi del Distretto
- un rappresentante delle Caritas diocesane del Distretto
- un rappresentante degli Enti di formazione professionale presenti nel territorio del distretto
- tre rappresentanti delle associazioni datoriali di categoria (artigianato – commercio – PMI)
- tre rappresentanti del "terzo settore" in modo che siano complessivamente rappresentati le organizzazioni del volontariato, le associazioni in generale e le cooperative sociali
- due rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche indicate dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano Paraolimpico).

I componenti il Gruppo di Piano vengono indicati dai rispettivi Enti e/o Organizzazioni di appartenenza, con possibilità di indicare eventuali componenti supplenti. La nomina dei singoli componenti non consente deleghe a terze persone.

L'indicazione da parte dei vari Enti relativamente ai propri rappresentanti nel Gruppo Piano è formalizzata mediante determinazione del Presidente del Comitato dei Sindaci.

Il Gruppo Piano potrà essere successivamente allargato con la presenza di altre realtà istituzionali, sociali o economiche del territorio.

L'ammissione avverrà sentito il Gruppo Piano e successiva determina del presidente del Comitato dei Sindaci.

Alle riunioni sono ammessi esclusivamente i soggetti individuati quali componenti del Gruppo Piano.

Art. 17 - Sede operativa

Il Gruppo Piano ha la propria sede operativa presso i locali delle Politiche sociali del Comune di Enna.

Art. 18 - Competenze

Il Gruppo Piano è la struttura tecnica di riferimento per i Comuni del Distretto socio-sanitario, preposto all'attuazione di tutti i provvedimenti propedeutici alla redazione del PIANO DI ZONA, nonché alla gestione dello stesso.

Il Gruppo Piano, in particolare:

- predisporre la relazione sociale quale rapporto di analisi e di valutazione dei bisogni locali, del livello dei servizi socio-sanitari e delle risorse professionali presenti a livello distrettuale
- istituisce i Tavoli di lavoro permanenti per aree tematiche di cui all'art.27
- definisce gli obiettivi e le priorità del Piano di Zona a livello distrettuale
- provvede alla gestione e coordinamento dei tavoli di concertazione distrettuale
- predisporre il Bilancio di distretto, sulla base dei singoli piani finanziari redatti dai Comuni appartenenti al Distretto integrati con il piano finanziario ASP;
- individua e propone al Comitato dei Sindaci gli obiettivi strategici con riferimento alle aree d'intervento previste dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali;
- redige il Piano di Zona;
- organizza la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- propone la rimodulazione delle azioni previste dal Piano di Zona
- promuove iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;
- formula indicazioni e suggerimenti in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori.

Nell'espletamento delle proprie attività il Gruppo Piano, individua, al suo interno, un gruppo di lavoro ristretto a carattere tecnico.

Art. 19 - Autonomia

Il Gruppo Piano ha l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi/obiettivi programmatici stabiliti dal Comitato dei Sindaci.

Art. 20 – Rapporti tra Gruppo Piano e Comitato dei Sindaci

I rapporti tra il Gruppo Piano e Comitato dei Sindaci si ispirano ai principi della trasparenza e della leale collaborazione, nel rispetto della reciproca autonomia funzionale ed organizzativa. Il Gruppo Piano informa, periodicamente, tramite il Coordinatore, il Comitato dei Sindaci della propria attività, affinché quest'ultimo possa valutare e verificare il raggiungimento degli obiettivi programmatici ed il rispetto della normativa vigente.

Art. 21 - Riunioni e validità delle sedute

Il Gruppo Piano si riunisce ogni qualvolta viene convocato e almeno una volta ogni trimestre.

Le sedute vengono convocate dal Coordinatore almeno sei giorni prima dalla data fissata a mezzo avviso da trasmettersi ai componenti mediante posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione. Nei casi di comprovata urgenza o di autoconvocazione l'avviso dovrà essere trasmesso almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

Il Gruppo piano può essere convocato dietro richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti e la sua convocazione è effettuata dal Dirigente dei servizi sociali del Comune capofila.

Il Gruppo Piano può essere altresì convocato su richiesta esplicita del Presidente del Comitato dei Sindaci.

Le riunioni del Gruppo Piano sono valide in presenza di almeno 1/4 dei componenti, di cui all'art. 16.

Alle riunioni del Gruppo Piano, in relazione a specifici argomenti, possono prendere parte esperti esterni, rappresentanti di enti e associazioni appositamente convocati.

Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per ogni seduta viene redatto apposito verbale.

Art. 22 - Gruppo Ristretto Distrettuale di Piano

A livello distrettuale viene costituito il Gruppo Ristretto Distrettuale di Piano così composto:

- il Coordinatore del Gruppo di Piano
- i rappresentanti dei Comuni del distretto e dell'ASP
- i rappresentanti delle istituzioni presenti nel Gruppo Piano

Il Gruppo Piano, in relazione alle diverse fasi di lavoro, seleziona al suo interno dei gruppi ristretti a cui, di volta in volta, assegna specifici obiettivi e tempi precisi per il loro raggiungimento.

L'esito degli incontri dei gruppi ristretti sarà presentato al Gruppo Piano.

Il gruppo ristretto distrettuale di piano, con il supporto di una segreteria organizzativa, svolgerà i seguenti compiti:

- predisposizione degli atti amministrativo-finanziari per l'affidamento dei servizi previsti nel piano di zona;
- coordinamento ed implementazione dei progetti distrettuali;
- promozione delle azioni di sistema (formazione, comunicazione, monitoraggio e valutazione);
- predisposizione degli atti di convocazione del Gruppo Piano e del Comitato dei Sindaci;
- cura dei rapporti con l'ASP, con gli enti terzi e con il terzo settore;
- altre funzioni di carattere generale.

Art. 23 – Tavolo permanente di consultazione del Terzo Settore

E' istituito nell'ambito del distretto socio sanitario 22 il Tavolo permanente del Terzo Settore finalizzato a garantire una concertazione a livello distrettuale.

Esso rappresenta uno strumento partecipativo e consultivo di confronto e collaborazione finalizzato ad implementare un sistema locale basato sul principio della sussidiarietà orizzontale attraverso la ricerca e la valorizzazione dell'apporto degli organismi del Terzo Settore.

Principale obiettivo del Tavolo è quello di consentire ai rappresentanti dei diversi organismi di portare il proprio contributo per:

- sviluppare la rete dell'offerta sociale e contribuire ad individuare nuovi modelli gestionali e sperimentali
- esprimere, interpretare e tutelare i bisogni sociali dei comuni del distretto e contribuire alla valorizzazione delle risorse locali

- propone iniziative per il consolidamento e lo sviluppo della rete sociale tra gli attori del terzo settore e tra questi ultimi e i soggetti istituzionali
- approfondisce ed affronta le problematiche specifiche inerenti il terzo settore ed elabora percorsi comuni di confronto, riflessione e valorizzazione delle esperienze di solidarietà e di partecipazione
- nominare al suo interno i tre componenti (volontariato, associazioni, cooperative) facenti parte del Gruppo Piano.

Art. 24 – Composizione del Tavolo permanente del Terzo settore

Partecipano al Tavolo i soggetti, che, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" sono considerati enti del Terzo settore: organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

I predetti soggetti dovranno essere in possesso del requisito di rappresentatività nel territorio del distretto che si ritiene soddisfatto per quei soggetti che abbiano la sede legale o almeno una sede operativa stabilmente attiva nel territorio del distretto.

Il Tavolo di consultazione distrettuale è presieduto dal Presidente del Comitato dei Sindaci o suo delegato ed convocato almeno ogni quattro mesi.

Partecipa al Tavolo il Coordinatore del Gruppo Piano.

Art. 25 - Accredimento distrettuale Terzo settore

E' istituito l'albo distrettuale del Terzo settore per la partecipazione al Tavolo permanente.

Per la prima attivazione del Tavolo permanente, il Presidente del Comitato dei Sindaci provvede, per il tramite dell'Ufficio Piano del Comune capofila, alla predisposizione ed emanazione di apposito avviso pubblico, con il quale i soggetti del terzo settore vengono invitati a presentare domanda di partecipazione al Tavolo stesso.

Le domande di partecipazione devono essere redatte conformemente al modulo allegato al predetto avviso. Nella domanda deve essere indicato il soggetto designato per rappresentare l'organizzazione al Tavolo.

L'avviso viene pubblicizzato, oltre che tramite le consuete forme istituzionali (affissione all'Albo Pretorio dei Comuni), con tutti gli opportuni strumenti atti a garantirne la più ampia diffusione (siti internet, comunicati stampa, mailinglist...).

Alla scadenza dei termini previsti dall'avviso, verificata la regolarità e completezza delle richieste pervenute, il Tavolo viene formalmente costituito con provvedimento del Presidente del Comitato dei Sindaci.

Successivamente è comunque sempre consentita la presentazione di nuove richieste di partecipazione al Tavolo, tramite presentazione della relativa domanda presso l'Ufficio Piano del Comune capofila.

Art. 26 – Modalità di funzionamento del Tavolo permanente del Terzo settore

Il Tavolo permanente del Terzo settore è convocato dal Presidente del Comitato dei Sindaci almeno tre volte all'anno, per la presentazione del programma annuale di attività del Piano di Zona e per la verifica dello stato di attuazione dello stesso.

Il Tavolo può inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata i componenti del Terzo settore in numero almeno pari ad un terzo dei soggetti partecipanti al Tavolo.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Tavolo, anche per via telematica o informatica, di norma almeno sei giorni prima della data stabilita per la riunione, salvo urgenza, corredato dall'ordine del giorno e dalla eventuale relativa documentazione.

Il Tavolo, per l'assolvimento dei suoi compiti, si dà proprie regole di funzionamento e di ordine dei lavori, favorendo la trasparenza e la pubblicizzazione del processo amministrativo. A tal fine costituisce al proprio interno una segreteria organizzativa che, in stretto rapporto con l'Ufficio Piano del Comune capofila e con il supporto dello stesso provvede a:

- definire un calendario di massima delle sessioni plenarie, individuando data e ordine del giorno
- raccogliere e assicurare la diffusione, tra i partecipanti, dei materiali istruttori relativi ai relativi argomenti posti all'ordine del giorno
- curare un effettivo collegamento nei lavori e coordinamento nei contenuti fra il Tavolo permanente e i Tavoli tematici
- inserire nell'ordine del giorno anche proposte provenienti dai membri del Tavolo

L'Ufficio Piano del Comune capofila provvede a redigere i verbali delle riunioni del Tavolo, che sono conservati agli atti.

Art. 27 - Tavoli tematici permanenti

Il Gruppo Piano istituisce dei gruppi di lavoro permanenti per ogni area tematica d'intervento e individua al suo interno un coordinatore.

Il coordinatore provvederà alla convocazione del gruppo di lavoro coinvolgendo le strutture operanti nel settore di riferimento e redigendo un apposito verbale, controfirmato dai componenti il coordinamento del tavolo.

L'esito degli incontri dei gruppi di lavoro sarà presentato al Gruppo Piano.

Art. 28- Partecipazione, comunicazione e informazione

Il Comune capofila provvede, tramite adeguati strumenti di comunicazione, ad informare e coinvolgere il privato sociale, gli Enti Terzi e la cittadinanza attiva, presenti nel territorio del Distretto D22, mediante la promozione di varie iniziative all'uopo predisposte.

Mediante "Conferenze di servizio", della cui indizione si fa carico il Comune capofila, si persegue la finalità di informare la cittadinanza del Distretto rispetto agli indirizzi e alle iniziative per favorire la massima partecipazione di tutti gli attori sociali, nel rispetto dei principi sanciti dalla L. 328/00, per mezzo di diversi canali di divulgazione.

Art. 29 - Revoche, dimissioni, sostituzioni

Il Comitato dei Sindaci, su segnalazione del Coordinatore del Gruppo Piano, propone all'Ente e/o Organizzazione di appartenenza del componente il Gruppo di Piano, l'eventuale revoca e/o sostituzione, per i seguenti motivi:

- a) accertata irregolarità o contrasto con gli indirizzi programmatici,
- b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati,
- c) assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

Ogni componente può dimettersi solo a seguito di comunicazione scritta da parte dell'Ente di provenienza al Coordinatore del Gruppo Piano, con preavviso di almeno 15 giorni. E' facoltà dell'Ente individuare altra risorsa ad integrazione di quella dimissionaria.

Art. 30 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti avviene nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 31 - Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente regolamento possono essere avanzate dal Gruppo Piano che, a maggioranza dei componenti, propone al Comitato dei Sindaci eventuali variazioni.

Art. 32 - Norme finali

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 33 - Entrata in vigore

Il Presente regolamento entra in vigore in seguito alla deliberazione del Comitato dei Sindaci e verrà pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni del Distretto.

Copia del regolamento è consegnato a ciascun rappresentante dei Comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario 22, per l'esercizio del diritto di informazione alla cittadinanza, nonché ai componenti il Gruppo Piano.